Num. 124

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1865

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincia con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L. 40	[illegible]	11
» Provincia del Regno	» 48	[illegible]	13
» Svizzera	» 56	[illegible]	16
» Roma (franco ai confini)	» 50	[illegible]	14

TORINO, Mercoledì 24 Maggio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L. 84	46	
» detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	» 58	29	
Inghilterra e Belgio	» 120	70	

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
23 Maggio	745,32	744,68	744,20	+23,4	+29,0	+25,2	+23,8	+23,6	+23,4	+12,5	S.O.	N.O.	E.S.E.	Nuv. a liste	Nuv. sparse	Nuv. a gruppi

Domani solennità dell'Ascensione del Signore non si pubblica la Gazzetta.

Col primo prossimo giugno la Gazzetta Ufficiale del Regno si pubblicherà in Firenze pei tipi degli Eredi Botta, via del Castellaccio, n. 20.

Le lettere, i pieghi ed i giornali di cambio dovranno essere spediti franchi alla Direzione del detto giornale.

Per gli abbonamenti e per le inserzioni vedi quarta pagina.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 23 MAGGIO 1865

Il N. 2299 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono autorizzate maggiori spese e spese nuove nei Bilanci 1861, 1862, 1863 del Ministero delle Finanze per la complessiva somma di lire otto milioni centosettantatrè mila novecento novanta e centesimi ventisei (L. 8,173,990 26) da ripartirsi fra i diversi capitoli, come negli annessi specchi A, B, C, D, E.

Art. 2. È annullato nei Bilanci medesimi il credito complessivo di lire cinque milioni centocinquantanove mila duecento quattro (L. 5,159,204) da ripartirsi fra i diversi capitoli, come dagli annessi specchi F, G.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 11 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE.

Q. Sella.

(*Vedi gli Specchi negli Atti del Senato del Regno* 1865, *num.* 378-379, *pag.* 1337 *a* 1341).

S. M. in udienza delli 7 corrente si è degnata sulla proposta del Ministro della Marina di promuovere nell'Ordine Mauriziano:

Commendatore

Micheli cav. Giuseppe, direttore delle costruzioni navali nel Corpo del Genio Navale.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — Torino 23 *Maggio*

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Circolare ai signori Prefetti intorno ai regolamenti di polizia rurale.

I.

Fra le leggi unificatrici tanto reclamate in questi ultimi tempi, sopratutto desiderata era una nuova *Legge comunale e provinciale*, la quale, col pareggiare le differenti condizioni amministrative delle singole provincie dello Stato, le elevasse ad una costituzione forte ed autonoma, correlativa al progresso nostro legislativo e sociale.

Questa legge, basata sul principio del discentramento, bisogno generalmente sentito, è stata testè approvata dal Parlamento; e l'attuazione di essa non mancherà di rendere, fra gli altri suoi benefizi, più spedita e più efficace l'azione governativa in que'speciali casi attinenti all'ordine pubblico, in cui si dimostra tuttavia necessaria.

Una delle utili innovazioni di questa nuova legge concerne i regolamenti di polizia locale, l'approvazione dei quali, riservata finora fra le prerogative reali, va a passare, in virtù di essa legge, negli uffici delle rispettive Deputazioni provinciali.

Ma se dalle disposizioni della nuova legge vasto campo si è aperto alle Autorità governative locali, alle Deputazioni provinciali ed alle stesse municipali Amministrazioni di provvedere di per loro direttamente al benessere dei proprii amministrati, si accrebbero pure con esse gli obblighi loro, e la loro responsabilità venne aggravata.

Ora perciò che colla prossima pubblicazione di questa legge cesserà, salvo sempre il disposto degli articoli 138 e 143 della medesima, l'ingerenza principale ed immediata di questo Ministero nella materia che riguarda la *Polizia rurale*, credo di giovar alla pubblica cosa, e di facilitare le operazioni di quei Comuni che ancora non hanno rivolta la loro cura a così importante oggetto, sottoponendo all'attenzione delle Rappresentanze provinciali e dei signori Prefetti, anche per la diramazione in progresso di quelle istruzioni che avvisassero opportuno d'impartire ai Comuni, alcuni cenni generali in ordine alla formazione dei regolamenti a ciò relativi, che possano servire di norma nelle attribuzioni ed ingerenze che in materia di economia rurale diventano di esclusiva loro competenza; cenni che mi furono consigliati non solo dall'importanza della cosa, ma dalla necessità eziandio dei medesimi riconosciuta nell'esame di tanti progetti di regolamento fin qui pervenuti al Ministero, da cui dovetti convincermi che se non poche fra le Amministrazioni municipali si dimostrarono, sotto l'impero delle passate leggi, non sufficientemente edotte dell'indole vera delle loro attribuzioni, e dei limiti in cui debbonsi questi contenere nella formazione dei suddetti regolamenti spesse volte inaccettabili, o perchè trascurata la forma, o per eccesso di giurisdizione, o per disposizioni non consone alle leggi, o per altri motivi consimili, più difficilmente ancora saranno in grado di evitare sì fatte mende a fronte della nuova legge, meno ancora conosciuta, la quale ampliando le ingerenze e le facoltà dei municipi, nessuna regola ha pure stabilita, nè parve il caso di stabilire per riguardo alle materie proprie di essi regolamenti.

Questi cenni è mio intendimento che valgano essenzialmente a fare sì che i regolamenti prodotti, modellati con uniformità di principii abbiano il carattere di quella progressiva libertà economica, diventata oramai fede del paese, e che segnando un'epoca di passaggio dal sistema di una maggiore restrizione a quello di una libertà prevalente, sia questa libertà tuttavia moderata e contenuta nei limiti di una regolare transizione.

II.

Oggetto della polizia rurale essendo la sicurezza e la custodia delle campagne, quella degli animali domestici e degli strumenti agricoli, la conservazione dei prodotti del suolo, lo svolgimento in genere dell'agricoltura e l'osservanza di tutte le leggi e provvedimenti che una sì estesa ispezione riguardano, esso doveva necessariamente richiedere la vigilanza dei pubblici amministratori.

Ma non potendosi stabilire per legge norme generali su così vasta e varia materia, analoghe a tutte le terre, appropriate a tutti i bisogni, di molte prescrizioni, di quelle cioè riflettenti interessi distinti per luoghi e per circostanze, se ne lasciò la sanzione alle rispettive Amministrazioni locali, le quali, considerate la natura e la qualità del suolo, il non uniforme sistema di coltivazione, i guasti più o meno eventuali che possono avvenire ai prodotti naturali od industriali possono meglio formare quei regolamenti opportunamente detti di *Polizia rurale*.

Ma questi regolamenti non devono essere l'accozzamento informe di disposizioni più o meno adattate o generiche, ma sibbene il complesso di ordinamenti che il maturo esame delle condizioni del paese, del genere di popolazione che vi abita, del grado di educazione e d'istruzione della medesima, della natura in genere delle sue occupazioni, e sopratutto della qualità del terreno e degli ordinari prodotti agricoli possono rendere necessari o almeno utili; le quali circostanze tutte variando non solo da Provincia a Provincia, ma da Comune a Comune della Provincia stessa, è evidente che i regolamenti medesimi devono necessariamente diversificare tra loro, nè possono perciò formularsi su di un modulo unico, prestabilito, il quale certamente non potrebbe uniformemente applicarsi a' Comuni che presentano condizioni di clima, di abitudini, di sistemi, di bisogni così disparate.

Sopra di queste basi, e premessi alcuni cenni sulla forma estrinseca dei detti regolamenti, verrò esponendo colla possibile brevità le principali norme che importa aver presenti nel deliberarne la parte intrinseca, non cessando d'accennare più particolarmente da quali disposizioni i municipi devono astenersi o per ragioni d'incompetenza o anche per quelle di convenienza economica.

III.

I regolamenti di polizia rurale si formulano per cura della Giunta municipale (nuova legge, art. 93, n. 7), come quella che trovandosi coll'opera sua continuamente a sussidio delle operazioni del Sindaco, conosce meglio i bisogni locali.

Come ogni altro provvedimento precettivo e disciplinare, i regolamenti di polizia rurale constar devono di due parti, della dispositiva, cioè, e della penale; nelle disposizioni loro si deve usar sempre la forma imperativa, non di consiglio, ed evitare ogni motivazione inutile. Le materie che si contemplano devono essere regolarmente classificate, e senza interruzione trattate. Questi regolamenti, essendo di loro natura poco estesi, conviene evitare in essi le soverchie partizioni in titoli o capi, ed usare per gli articoli una numerazione unica e progressiva per tutto intiero il regolamento; un sistema contrario, anzichè chiarezza genera confusione. Le disposizioni non devono essere troppo vaghe ed indeterminate da creare, o lasciar supporre una contravvenzione in ogni atto negativo o positivo, fosse anche il più indifferente; dovendosi avere di mira di tutelare e difendere, non vessare o molestare senza ragione. Da ciò la necessità di uno stile semplice, assoluto, non equivoco. Questo stile deve essere anche corretto, come si è in dritto di pretendere trattandosi d'atti pubblici ed ora più particolarmente che essendo Italia oramai riunita in una sola famiglia, come colla stessa veridica espressione d'affetto, così col non dissimile ma proprio modo di esprimersi si hanno a confondere le varie parti che la compongono.

Preparati dalla Giunta municipale i detti regolamenti si trasmettono al Consiglio comunale, che solo rappresenta realmente il Comune, ed il quale nella sessione di primavera, od in quella d'autunno indifferentemente (art. 87, n. 6) od in altra tornata straordinaria a ciò autorizzata (art. 78) li esamina, li discute, li modifica e li respinge od approva.

Quantunque così deliberati, questi regolamenti devono essere pubblicati all'*Albo Pretorio* in un colla relativa deliberazione consigliare nei modi dalla legge stabiliti (art. 90) a giusta guarentigia degli interessi sì pubblici che privati e per dar luogo a quelle opposizioni od eccezioni che potessero elevarsi, quali avvenendo spetta alla stessa Giunta di deliberare in merito, rassegnando quindi ogni cosa alla Deputazione provinciale, la quale, esaminato il progetto di regolamento colle eccezioni od opposizioni insorte e con le repliche della Giunta, emette la propria deliberazione.

Se la deliberazione conchiude per l'approvazione, la Deputazione appone in piè di quella il Decreto di approvazione, valendosi di una formola la più semplice (*).

In caso contrario fa conoscere alla Comunità proponente i motivi che inducono alla *sospensione o al diniego di approvazione*, e sulle repliche del Consiglio stesso emette le definitive sue decisioni (articolo 140), essendo però interdetta alla Deputazione ogni modificazione d'ufficio nel senso dell'art. 233.

La Deputazione trasmette copia del Regolamento approvato dalla Deputazione al Ministero di agricoltura e commercio, il quale, sentito il Consiglio di Stato, può annullarlo in tutto od in parte in relazione all'ultimo paragrafo dell'art. 138. La Deputazione rinvia al Comune il regolamento originale non sì tosto accertato che non v'ha luogo a totale o parziale annullamento. Il Regolamento originale col relativo Decreto d'approvazione è allora nuovamente pubblicato, facendosene constare della seguita pubblicazione, ed esso prende forza di legge locale dal ventunesimo giorno dalla pubblicazione in quanto non sia stabilito altro termine dal Consiglio comunale.

Dal giorno in cui il Regolamento entra in vigore, il Sindaco ne sorveglia, col mezzo degli agenti del Municipio, l'esecuzione ai termini degli articoli 102 n. 6 della legge comunale, e 8 della legge di Sicurezza pubblica.

L'originale di esso regolamento col relativo Decreto d'approvazione sarà custodito negli Archivi comunali. Copia autentica del medesimo dovrà stare continuamente affissa per comodo della popolazione in una delle sale della casa municipale; altra simile dovrà trasmettersi all'ufficio della giudicatura mandamentale perchè il giudice sia in grado di pronunciare sulle contravvenzioni che gli verranno deferite ogni qualvolta un amichevole componimento nanti il Sindaco non sia riescito (articoli 148 e 149).

Non ostante la esposizione continua del regolamento in una sala del Comune, superiormente raccomandata, gioverà ancora che il regolamento medesimo venga annualmente, od anche due volte all'anno, ripubblicato coi modi e nei luoghi soliti delle pubblicazioni legali.

Ciò per la forma estrinseca.

IV.

In quanto all'intrinseco occorre di ritenere anzitutto che in siffatte disposizioni regolamentarie i municipi non possono assolutamente discostarsi dai principii generali di dritto, e tanto meno modificare con esse i provvedimenti legislativi, alterarli, cambiarne il concetto, o mettersi comunque in urto coi medesimi, avvertendo che quando una materia è regolata da leggi, i regolamenti non possono estenderne o riformarne le disposizioni.

Non possono variare la natura delle penalità inflitte dalle leggi stesse, o fissar limiti o misure diverse da quelli dalle medesime stabilite per identiche contravvenzioni.

Non possono occuparsi di materie affatto estranee all'economia rurale, nè confondere colle semplici contravvenzioni reati che costituiscono crimini o delitti altramente puniti dal Codice che con semplici pene di polizia.

Non includervi provvedimenti relativi all'uso ed all'amministrazione dei beni del Comune al cui uopo corrono regolamenti speciali a speciali formalità assoggettati dalla legge (art. 112).

Non includervi disposizioni che riguardano i diritti, gli oneri o le incumbenze del Sindaco o dell'Amministrazione comunale per lo più definite dalla stessa legge, oppure le incumbenze ed i doveri degli agenti municipali cui è demandato essenzialmente di invigilare sull'osservanza dei regolamenti di polizia e denunciare le contravvenzioni e per i quali devono formularsi appositi regolamenti organico-disciplinari.

I municipi devono inoltre avvertire come non abbiano la facoltà di obbligare i semplici privati alla denuncia delle contravvenzioni medesime, ciò essendo contrario ai principii generali di dritto, e non mancando, quand'anche gl'interessati tacessero, chi vi è tenuto per legge.

Carattere anche molto importante di un savio provvedimento regolamentare quello si è che dal medesimo verun incaglio non sia per risentire la libertà del commercio e dell'industria, dovendosi per ciò evitare dalle Comunità qualsiasi ingerenza diretta nelle contrattazioni, fabbricazioni od industrie, ed astenersi dal sottoporre le medesime ad altri obblighi che non siano quelli voluti dall'interesse pubblico o dalla pubblica igiene; e tanto meno stabilirvi tasse di prezzi, essendo fatto inespugnabile, allo stato delle odierne economiche dottrine, che da tali ingerenze e da tali tutele e relativi ordinamenti delle Autorità nessun bene può derivare al paese, cui anzi giovano la concorrenza e la libertà degli scambi e del lavoro. Si deve, in una parola, avere presente che la tutela municipale, men rettamente intesa, non introduca inutili carichi, nè ingeneri vessazioni o disconosca i diritti individuali, o manchi di uniformarsi al disposto delle leggi.

V.

Ritenuto inoltre essere i regolamenti di polizia rurale leggi semplicemente locali, ne segue che *in massima* devono i municipi astenersi dal riprodurre in essi quelle provvidenze che, essendo d'ordine pubblico, già formano oggetto di disposizioni di leggi generali, e costituiscono principii di diritto riconosciuti.

Inutile per conseguenza ripetere le prescrizioni contemplate nelle leggi sui boschi, sullo spurgo dei fossi e sulla manutenzione dei controfossi, sul periodico abbruciamento dei bruchi, sui pesi e sulle misure, sulla caccia, sulla pesca e simili, salvo riguardo a queste due materie il disposto dell'articolo 172, n. 20, della nuova legge.

Inutile di accennare al modo ed alle norme di riscossione delle pene pecuniarie e delle oblazioni o transazioni per fatto di contravvenzioni ai regolamenti, non solo perchè vi provvede appositamente l'art. 6 della legge del 26 gennaio ultimo scorso, n. 2134, ma anche perchè ciò riferendosi ad alcun obbligo dei comunisti, può dirsi estraneo al regolamento.

Similmente per la disposizione dell'art. 2, § 2 della legge stessa torna inutile di dichiarare che il prodotto delle pene, oblazioni e transazioni appartiene al municipio il quale può darvi quella destinazione a lui più benevisa ed anche stabilire negli stessi regolamenti a favore degli agenti proprii e di quelli dei cointeressati agl'introiti dell'Amministrazione quell'aliquota che crederà conveniente (§ ultimo, art. 3, citata legge).

Inutili le disposizioni portate dalla stessa legge comunale-provinciale, da quella di pubblica sicurezza, dei lavori pubblici, ponti, acque e strade ed altre di simil genere.

Inutili sopratutto i provvedimenti sanciti dal Codice civile, o contenuti nella legge penale, nel titolo specialmente delle contravvenzioni contro la proprietà, non che quelli del Codice di procedura penale, dei quali tutte le Amministrazioni comunali devono limitarsi a curarne la esecuzione e denunciarne i contravventori restando pur sempre nelle attribuzioni loro il prescrivere con regolamenti speciali, che non sieno in opposizione alle leggi stesse, i modi, i tempi, le condizioni; e ciò oltre a quelle disposizioni che si riferiscono ad oggetti non previsti nelle leggi, *vero* scopo utile ed essenziale di questo genere di regolamenti, giudicate necessarie al benessere dei loro amministrati.

VI.

Quindi, senza ledere i diritti della proprietà conformemente alle leggi, possono, anzi devono:

(*) Visto dalla Deputazione Provinciale di........, si approva l'avanti esteso Regolamento di polizia rurale del Comune di.....

(*L. S.*) *Firma del Presidente*

Firma del Segretario

Promuovere il miglioramento dell'agricoltura secondo le circostanze particolari e secondo la natura e qualità del suolo.

Provvedere alla conservazione dei frutti delle campagne e di ogni prodotto agricolo con prevenirne i furti.

Prescrivere norme per la sistemazione e il mantenimento delle strade vicinali, gravate di servitù pubblica, o consortili che siano; e per impedire i passaggi abusivi.

Deliberare conformemente alla legge (art. 176 n. 4) consorzi per l'uso delle acque che interessano la pluralità degli abitanti o le proprie terre, e ciò di chiunque siano le acque stesse; per qualunque altra opera o servizio che interessi tutto od anche una parte soltanto del territorio.

Richiamare all'attenzione dei propri amministrati l'obbligo della manutenzione dei canali e delle altre opere di scolo particolarmente nei terreni bonificati, o drenati, procurando di promuovere, conformemente alle leggi, la formazione di consorzi per nuove opere di questo genere.

Regolare e modificare, quando l'interesse pubblico lo richiede, l'uso ancora delle acque spettanti ai privati con stabilire a loro carico, col mezzo di una tassa, speciali agenti di vigilanza.

Prescrivere regole per lo spigolamento e per l'esercizio di altri consimili diritti sui beni anche dei particolari quando la popolazione ne abbia il diritto.

Fissare le norme, il tempo e le cautele da usarsi nella distruzione dei bruchi e di altri insetti nocivi alle campagne. Proibire o delimitare i pascoli non conciliabili cogli interessi generali del Comune, come anche stabilire che non sia dovuta reciprocità di pascolo a colui che per esimersi dalla comunione del pascolo chiude i propri fondi, pur sempre pretendendo di mandare i propri animali negli altrui beni.

Favorire la praticoltura in genere, e traendo partito delle condizioni favorevoli del suolo (ove queste esistano) procurare di estendere il sistema dei così detti *marcitoi, marcite* (prati a irrigazione permanente), l'applicazione del quale mentre eleva considerevolmente il valore dei fondi, influisce in massimo grado sulla prosperità della pastorizia, sulla moltiplicazione e sull'allevamento del bestiame, fonte essenzialissima della nostra ricchezza. Sistema questo che per l'abbaccinamento quasi generale delle popolazioni, che i soli cereali siano, fra tutte le derrate del suolo, il cespite più ricco e più rimunerativo in tutti i luoghi e per tutte le condizioni, è pur troppo molto negletto con grave pregiudicio di quell'equilibrio così necessario fra la pastorizia e l'agricoltura.

Determinare il numero e la qualità della specie di bestiami che ciascun proprietario può condurre ai pascoli comunali che vi sono soggetti e nei quali può essere praticato.

Rivolgere, nell'interesse particolarmente dell'igiene, le loro cure sulle coltivazioni a riso, ramo così importante della produzione agricola in alcune Provincie, il quale quantunque tenda ad entrare nel novero delle coltivazioni libere, è tuttavia irrefragabile essere una produzione particolare da sottoporsi sempre ad un regime eccezionale sotto il rapporto igienico.

Esse ciò stante richiameranno utilmente l'attenzione delle popolazioni alle disposizioni legislative più essenziali che regolano questa materia, quali sono, per esempio, quelle concernenti le distanze dai centri abitati, dalle case isolate e dalle strade; quelle che mirano ad impedire il ristagno permanente delle acque melmose, l'infracidimento delle erbe parassite, gli effetti della morìa degli animali acquatici all'asciugarsi delle risaie; quelle relative alla scavazione e profondità dei fossi ed altre opere di scolo, alla formazione di pozzi, cisterne e serbatoi di acque potabili; alla quantità d'acqua fluente acconsentita proporzionatamente all'estensione delle risaie, e sulle norme in genere di salubrità nelle abitazioni atte ad allontanare quei pregiudizi che la coltivazione del riso facilmente produce sopratutto nei luoghi di popolazioni addensate e sottoposte alla mala influenza di essa.

Deliberare sulla convenienza della soppressione della comunione dei pascoli.

Provvedere alla conservazione in stato di permanente viabilità delle strade vicinali, gravate di servitù pubblica o consortili che siano, come pure di quelle comunali in quanto non provveda la nuova legge sui *Lavori Pubblici*, art. 80 e seguenti, e più particolarmente al modo di trasporto dei carichi.

Oltre al disposto degli articoli 51 e 52 di detta legge sui lavori pubblici ingerirsi talora delle stesse strade private per evitare gli abusi che tuttodì si commettono, massime nei paesi di collina, a pregiudizio della proprietà; al che può giovare assaissimo di aggiungere ai mezzi civili ordinari anche i contravvenzionali-penali, poichè l'importanza delle strade, anche solo private, è tale che oltre all'interesse diretto dei particolari include una sorta d'interesse generale.

E benchè alle usurpazioni dei terreni latistanti alle strade, formanti parte integrale delle strade stesse, provveda, oltre alla legge comune, quella particolarmente sui lavori pubblici, articoli 55 — 83, ove i precipui modi di questo reato vennero anche specificatamente indicati, risultando tuttavia che non di rado, o con animo deliberato o quanto meno per inavvertenza, si verificano usurpazioni di terreni stradali per parte dei proprietari dei fondi attigui, collo spingere oltre i limiti, i lavori campestri, così sarà utile che contro di queste usurpazioni lente e poco sensibili da principio, ma egualmente nocive in progresso, che la legge genericamente soltanto ha contemplato, si rivolgano le cure dei municipi richiamando, nei loro regolamenti di polizia rurale, i propri amministrati all'osservanza esatta delle disposizioni della legge.

Stabilire le norme da osservarsi in caso di epizoozie nei bestiami, acciò il morbo non si estenda, ed acciò gli animali infetti, nè anche morti, possano pregiudicare alla salute pubblica, tenuto conto di quanto in proposito dispongono le leggi sanitarie a ciò relative e l'articolo 174 n. 7 della citata nuova legge comunale.

Provvedere e mantenere la mondezza delle fontane campestri e delle altre acque destinate agli usi domestici, ai lavatoi ed abbeveratoi, su del che non si può chiamare abbastanza l'attenzione delle autorità locali.

Stabilir norme a prevenire gl'incendi nelle campagne e determinare la cooperazione che devono prestare gli abitanti per l'estinzione di essi.

Fissare le distanze ed indicare i tempi e le norme da osservarsi nell'accendimento delle stoppie e delle debbie (*fornelli, mollere, terricci bruciati*), dalle case abitate.

Finalmente possono prescrivere varii altri provvedimenti consimili d'interesse igienico e generale pel Comune che lungo, inutile e forse anche impossibile sarebbe di tutti specificatamente enumerare, purchè essi non impingano, come già si disse, colle leggi generali dello Stato, nè siano incompatibili coi diritti della proprietà, e di quegli individuali degli abitanti; quei provvedimenti che sono più acconci a promuovere ciò che meglio può concorrere ad evitare disordini in danno dell'universalità degli abitanti medesimi, alla tranquillità e sicurezza loro, alla salubrità dei siti e delle materie, come pure a promuovere un utile maggiore delle proprietà di ciascuno, salvi sempre i diritti di proprietà e di libera disponibilità dei frutti, benchè l'esercizio di questi possa talora per ragioni igieniche o di grave interesse pubblico essere temporariamente moderato.

E qui cade in acconcio di dire alcune poche parole circa il più importante di questi provvedimenti di osservanza puramente temporaria o periodica, di cui non di rado si occupano i municipi nei loro regolamenti di polizia rurale, quello cioè di proibire la vendemmia delle uve prima di una data epoca da stabilirsi ogni anno dai municipi stessi, provvedimento questo che bene spesso non si trova nei giusti limiti e nelle debite condizioni.

Questa proibizione, di sua natura contraria al diritto della proprietà di cui la nuova legge comunale, ad imitazione di quella del 23 ottobre 1859, non ha fatto parola se non per cause igieniche o di pubblico interesse ben dimostrate, può tuttavolta ammettersi quando lo esigano condizioni speciali di determinate località, come a ragione d'esempio il grande frazionamento della proprietà.

Il giudice più competente di tali condizioni essendo il Consiglio comunale deve esso decidere in massima, se credesi necessario imporre tal vincolo ai possidenti. Nel caso affermativo l'applicazione della massima ossia la fissazione dell'epoca devesi lasciare alle Giunte comunali.

Se ragioni speciali possono consigliare un tal vincolo è ovvio però che desso deve limitarsi a restringere quanto meno possibile la libertà dei cittadini. Tutti quei casi ai quali il provvedimento vien meno per sua natura come, p. es., rapporto ai luoghi cinti sì che la proprietà non corre pericolo, vogliono essere esclusi; il provvedimento infine, eccezionale per sua natura, deve limitarsi a quanto si ritiene strettamente necessario appoggiandosi sopratutto a consuetudini passate.

Simile divieto poi non dovrà far parte del regolamento stabile ma venir decretato ogni anno dal Consiglio in tempo opportuno onde possa ricevere la sanzione voluta dalla Deputazione.

Dirò ancora che mentre in un regolamento non devesi mai ommettere di determinare il giorno a datare dal quale comincierà ad essere obbligatorio, non è da imitare il sistema da talune Comunità adottato di stabilire che l'osservanza di essi durerà un dato numero di anni, dovendo il tempo della durata essere sempre indefinito non solo per la ragione che questo sistema di provvisorietà è sempre il peggiore, e fa dubitare fin da principio della bontà dei regolamenti, per disposizioni forse non abbastanza studiate, ma essenzialmente perchè se i regolamenti sono buoni conviene che seguitino oltre il numero d'anni prestabilito senza che occorrano nuove deliberazioni in proposito, ovveramente si riconoscono mancanti, ed allora il municipio, senza aspettar oltre, deve farsi premura di modificarli al più presto benchè non trascorso il lasso di tempo pel quale sarebbero stati quasi come a prova proposti.

VII.

Ho detto più sovra che le Comunità devono *in massima* astenersi dal ripetere nei regolamenti di polizia rurale ordinamenti già contenuti nelle leggi generali, dal che non dee però intendersi assolutamente escluso che qualcuno di tali ordinamenti riferentesi a materie che formino oggetto dei regolamenti stessi, possa talora utilmente venire riprodotto. E veramente in un paese agricola non suole essere sempre molto estesa di fatto la conoscenza delle leggi civili, della legge penale, forestale, sulle opere pubbliche, di pubblica sicurezza e di tante altre da cui tali ordinamenti vengono desunti; sicchè trattandosi di discipline sparse in diverse leggi non sarà sempre il caso di tutte eliminarle, anzi può essere ottimo pensiero quello di così coordinarle e riunite riprodurle, tanto più che essendo desiderabile che si introduca l'usanza in ogni Comune di pubblicare annualmente ed anche due volte l'anno, come dissi più sovra, i regolamenti in vigore di questo genere in ciascun Comune, da ciò ne risulterebbe che si richiamerebbe così l'attenzione del pubblico sugli oneri principali che gli sono imposti, e sui divieti da cui si trova colpito.

Ma in ciò fare massime essere devono la parsimonia e la circospezione a che nulla venga detratto, aggiunto e variato alle disposizioni legislative medesime tanto in ciò che concerne la loro portata, quanto in ordine alla misura della sanzione penale, anzi converrà sempre in ciò far uso di semplici espressioni di richiamo alle disposizioni delle leggi medesime che a modo di appendice convenientemente si avrebbero a trascrivere testualmente in calce ai regolamenti stessi.

Con questo modo si eliminerà totalmente il pericolo dell'errore in cui ho osservato troppo spesso cadere le Amministrazioni comunali, le quali obbliando non potersi stabilire, per esempio, modi di accertamento delle contravvenzioni e norme di procedimento diverse da quanto è prescritto per legge, nè altre penalità fuori di quelle dalle leggi sancite (articoli da 146 a 150), alterano l'ordine della procedura ed infliggono penalità differenti, non ne osservano gli estremi loro propri e ne falsano persino la denominazione ed il carattere; penalità che non di rado riescono inapplicabili.

Ma riguardo a questa inflizione delle pene giova avvertire che quantunque non assolutamente condannevole sia il sistema di fissarle tassativamente per le singole contravvenzioni, siccome però per lo più si osserva che nella gradazione o misura difficilmente corrispondono con proporzione all'entità delle contravvenzioni medesime, così miglior sistema sarà quello di lasciare alla prudenza del giudice l'applicazione, entro i limiti fissati dalla legge, delle pene medesime secondo i diversi imprevedibili casi, e giusta i varii gradi d'imputabilità che possono verificarsi nei contravventori, e secondo l'infinita disparità delle circostanze.

VIII.

Questi cenni tracciati per sommi capi, dietro le osservazioni da me fatte sugli errori più frequenti e più rilevanti in cui cadono le Amministrazioni comunali nella compilazione dei loro progetti di regolamenti di polizia rurale, li credo sufficienti perchè i signori Prefetti siano in grado di impartire le istruzioni occorrenti, acciò i Comuni, nell'interesse dei loro amministrati, possano emettere, in materia di polizia rurale, deliberazioni conformi alle facoltà loro dalla legge accordate allontanandoli da incompetenti ingerenze; e sperando di aver fatto colla sposizione di essi cosa forse più che utile necessaria, ho fiducia che i Comuni stessi a vantaggio dei quali furon principalmente rivolti non mancheranno di uniformarvisi.

I signori Prefetti sono pregati di accusarmi recezione della presente Circolare, che ho creduto opportuno far precedere alla promulgazione della ripetuta nuova legge comunale per così agevolare fin d'ora la compilazione e il perfezionamento dei regolamenti di polizia rurale, i quali, tenuto conto del tempo necessariamente richiesto dall'esaurimento delle varie formalità prescritte dalla legge, non perverranno altrimenti a questo Ministero che per gli effetti e ne' casi previsti dagli articoli 138 e 143.

E in questo stesso senso io desidero che fin d'ora le Deputazioni provinciali abbiano a prender parte all'esame dei regolamenti in corso, il perchè io prego li signori Prefetti a voler disporre immantinenti [a ciò che i regolamenti che quind'innanzi pervengano alla Prefettura per essere inviati al Ministero siano comunicati alla Deputazione provinciale per raccoglierne le osservazioni ed i suggerimenti, dietro cui potranno i Consigli comunali rivederli, correggerli e perfezionarli, per venir poscia rivolti al Ministero od alla Deputazione provinciale per la definitiva sanzione secondo che la nuova legge comunale si troverà o meno in stato d'esecuzione.

Torino, addì 25 aprile 1865.

Il Ministro TORELLI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Nel giorno 3 del prossimo luglio avranno principio nell'Università di Messina gli esami di concorso alla cattedra di diritto amministrativo vacante nell'Università di Catania, e nel giorno 5 successivo comincieranno quelli per le cattedre di economia politica vacanti nelle Università di Catania e di Messina.

I concorrenti sono quindi invitati a far pervenire alla segreteria dell'Università di Messina, almeno otto giorni prima dell'esame, gli esemplari della loro dissertazione che occorrono pei membri della Commissione esaminatrice e pei loro competitori, cioè num. 14 esemplari pel concorso alla cattedra di economia politica di Catania; n. 11 esemplari per quello alla cattedra identica di Messina e num. 9 finalmente pel concorso alla cattedra di diritto amministrativo di Catania.

In questa circostanza sarà cura dei signori concorrenti di ritirare rispettivamente dalla segreteria medesima la dissertazione dei loro competitori.

Torino, 22 aprile 1865.

Pel Ministro, BIANCHI.

Si pregano i direttori degli altri periodici di voler riprodurre questo avviso.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Esami di ammissione e di concorso ai posti gratuiti vacanti nella R. Scuola superiore di medicina veterinaria e di agricoltura in Napoli.

Pel venturo anno scolastico 1865-66 si renderanno vacanti nella predetta Scuola 17 posti gratuiti ripartiti nel modo seguente:

Provincia di Terra di Lavoro 2.
Id. di Abruzzo Ultra I 2.
Id. di Abruzzo Ultra II 2.
Id. di Principato Citra 1.
Id. di Principato Ultra 1.
Id. di Molise 1.
Id. di Capitanata 1.
Id. di Lecce 1.
Id. di Basilicata 1.
Id. di Calabria Citra 2.
Id. di Calabria Ultra II 1.
Id. di Calabria Ultra I 2.

A termine degli articoli 80 e 96 del Regolamento approvato con R. Decreto 21 settembre del 1861, Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno di Italia (parte supplementare) N. CI, detti posti si conferiranno a quei giovani che negli esami di ammissione daranno migliori prove di capacità, ed otterranno almeno quattro quinti dei suffragi.

Basteranno tre quinti dei suffragi per l'ammissione a fare il corso a proprie spese.

Gli esami di ammissione o di concorso abbracciano gli elementi di aritmetica, di geometria e di fisica, il sistema metrico decimale, la lingua italiana, secondo il programma annesso al Regolamento sovra citato, e consistono in una composizione scritta in lingua italiana ed in un esame orale.

Il tempo fissato per la composizione non può eccedere le ore quattro dalla dettatura del tema. L'esame orale non durerà meno di un'ora per ogni aspirante. Gli esami di ammissione o di concorso si daranno nei capoluoghi di provincia innanzi una Commissione composta di quattro esaminatori nominati dal Prefetto della Provincia, e si apriranno nel mese di agosto in quel giorno che sarà fissato dal direttore della Scuola. Agli esami di ammissione per fare il corso a proprie spese può presentarsi chiunque abbia i requisiti prescritti dall'art. 69 del citato Regolamento, e produca i documenti infra indicati: pei posti gratuiti possono solamente concorrere i nativi delle Provincie Napolitane.

Tanto coloro che aspirano al concorso, quanto quelli che desiderano di essere ammessi a loro spese agli studi di medicina veterinaria debbono presentare al Prefetto della rispettiva Provincia entro il mese di luglio p. v. la loro domanda corredata:

1. Della fede di nascita dalla quale risulti avere l'aspirante l'età di 16 anni compiuti;

2. D'una attestazione di buona condotta, rilasciata dal sindaco del Comune in cui l'aspirante stesso ha il domicilio, autenticata dal Prefetto della Provincia o dal Sotto-Prefetto del Circondario;

3. D'una dichiarazione autentica comprovante che ha superato con buon esito l'innesto del vaccino, ovvero che ha sofferto il vaiuolo naturale.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella loro domanda se vogliono concorrere per un posto gratuito, o soltanto per essere ammessi a fare il corso a proprie spese. Le domande di ammissione all'esame debbono essere scritte e sottoscritte dai postulanti.

Sono esenti dall'esame d'ammissione per fare il corso a loro spese quei giovani che con autentica attestazione comprovino alla Direzione della Scuola di avere già superato con buon successo l'esame di licenza liceale od altro equivalente, per cui sarebbero ammessi agli studi universitari, ma non sono dispensati dall'esame coloro che aspirano ad un posto gratuito. Per essere iscritti fra gli studenti di medicina veterinaria, coloro che avranno superati gli esami di concorso o di ammissione, ovvero saranno muniti di un certificato di licenza liceale od altra carta equivalente, debbono presentarsi dal 20 ottobre al 6 di novembre alla segreteria della Scuola per esservi ammessi, e consegnarvi il documento che li autorizza ad essere accettati.

Dal 6 al 30 novembre possono ottenere di essere iscritti quei soli i quali abbiano in tal mese sostenuto gli esami richiesti per essere ammessi all'anno superiore di corso, o giustifichino di essere stati impediti dal presentarvisi nel tempo prescritto per cagione di malattia o della lèva o del servizio militare. È avuta per legittima cagione eziandio la malattia dei genitori dello studente quando sia stata tanto pericolosa da rendere necessaria la di lui presenza in famiglia.

Le fedi di malattia debbono consistere in dichiarazioni autentiche e giudiziarie.

Torino, 20 gennaio 1865.

Il Direttore capo della 3.a Divisione
GARNERI.

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO.

Il Rettore, vista la nota del signor Ministro della Pubblica Istruzione con la quale fu nominata la Commissione di esame pel concorso alla cattedra di diritto pubblico amministrativo vuota nella Università di Palermo;

Vista la deliberazione della Commissione di esame comunicata alla Rettoria il 3 andante, con la quale, in adempimento dell'articolo 115 del Regolamento 20 ottobre 1860, venne assegnato il giorno 2 agosto corrente anno, alle ore 10 antim., pel secondo esperimento di esame della cattedra stessa, ed il giorno 9 dello stesso mese, alle ore 11 antim., per la lezione;

Visto l'articolo 119 del Regolamento predetto, così concepito:

Gli esperimenti pel concorso di esame consisteranno:

1. In una dissertazione scritta liberamente e messa a stampa dal concorrente sopra un soggetto fra le materie d'insegnamento proprie della cattedra posta a concorso: e ciò nello intervallo tra la prima pubblicazione di esso concorso e il tempo dello esperimento, ma non sì tardi che tale dissertazione non possa venir distribuita ai giudici ed agli altri concorrenti almeno otto giorni prima del secondo esperimento.

La dissertazione sarà scritta in lingua italiana o latina;

2. In una disputa o controversia sostenuta da ciascun concorrente coi suoi competitori sulla dissertazione predetta;

3. In una lezione.

In adempimento di quanto è prescritto dall'art. 120 del ripetuto Regolamento, dà avviso al pubblico che nel giorno 2 agosto 1865, alle ore 10 antim. e nel giorno 9 dello stesso mese, alle ore 11 antim., nella grand' aula dell' Università di Palermo avranno luogo gli esperimenti di cui è parola nella cennata deliberazione della Commissione di esame.

La presente notificazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno, ed un consimile avviso sarà affisso nell'interno dell'Università.

Palermo, 5 maggio 1865.

Per il Rettore

Il Preside anziano
GIUSEPPE ALBEGGIANI.

Il Segretario Cancelliere
GIOVANNI GORGONE.

ISTITUTO TECNICO GOVERNATIVO DI TORINO.

Esami di patente da misuratore.

A mente dell'art. 6 del R. Decreto 8 ottobre 1857 gli esami di patente da misuratore avranno luogo in questo Istituto tecnico dal 16 giugno a tutto il 31 luglio corrente anno.

Gli aspiranti dovranno presentare alla presidenza dell'Istituto stesso dal 1.o a tutto il 30 giugno la domanda in carta bollata da centesimi 50, corredata:

1. Degli attestati comprovanti il felice esito dell'esame di ammessione alla pratica o dei titoli equipollenti;

2. Del certificato di aver fatto regolarmente la pratica prescritta;

3. Della ricevuta del deposito di L. 60 a norma dell'art. 12 del citato R. Decreto.

Quanto agli allievi dell'Istituto basterà ch'essi presentino la loro domanda e la ricevuta del deposito.

Il Preside prof. VAGLIENTI.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TESORO DI TORINO.

Essendo andata smarrita la ricevuta provvisoria num. 1254, rilasciata addì 8 marzo 1865 dal Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro) al sig. Gajero

Onorato, dietro produzione e consegna della quietanza emessa sotto la medesima data dalla Tesoreria centra'e, portante il num. 1371, per la somma di lire novemila, versate dal detto sig. Gajero per acquisto Buoni del Tesoro al portatore, il sottoscritto, a seconda di quanto è disposto dall'articolo 237 del vigente Regolamento sulla Contabilità generale, diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi trenta giorni dalla presente pubblicazione senza che venga fatta opposizione, si provvederà al rilascio di un duplicato della ricevuta provvisoria di cui è caso.

Torino, addì 21 maggio 1865.

Il Direttore Compartimentale del Tesoro
GONELLA.

FATTI DIVERSI

CENTENARIO DI DANTE. — I presidi dei licei di Torino terranno solenne adunanza letteraria alle ore due pomerid. domani 25 corrente nella Grand'Aula della R. Università degli studi in onore del Sommo Poeta d'Italia Dante Alighieri.

Programma della Festa

1. Discorso preliminare del professore cav. Francesco Selmi;
2. Poesia dello studente sig. Gaudiano Achille da Palermo;
3. Poesia dello studente sig. Sarti Giuseppe da Biella;
4. Discorso del sig. prof. Ottino;
5. Poesia dello studente sig. Nani Cesare da Torino.
6. Poesia dello studente sig. Giacomino Claudio da Torino;
7. Parole del sig. prof. Antonio Fassini.

LAVORI PUBBLICI. — Scrivono da Firenze:

Il Ministero degli Affari Esteri ha effettivamente aperto il proprio servizio in Firenze col giorno 15 del corrente mese, nella circostanza stessa in cui migliaia di forestieri visitavano quella illustre Città nuova Capitale del Regno, accorsi alle feste del centenario di Dante.

Chi visitò quei locali tanto per ciò che riguarda la disposizione degli uffici, quanto per quello che ha tratto all'arredamento delle sale in cui il Ministro degli Esteri dee ricevere gli esteri rappresentanti, non potè a meno di riconoscerne la saggia e ben distribuita economia, mentre non era certo lieve compito attuare nella parte posteriore di Palazzo Vecchio le modificazioni che occorrevano per l'insediamento di quel Ministero, senza per nulla offendere l'ordine architettonico di cui si vanta a ragione quel celebrato edifizio.

Il merito di questi lavori è del tutto dovuto al sig. cav. Falconieri, ispettore del Genio Civile, il quale fra i gravi incarichi avuti di pubblici lavori in Firenze, ha quello di ridurre Palazzo Vecchio e gli Uffizi all'installazione del Parlamento, e del Ministero dell'Estero.

Come egli corrisponda ai desiderii del Governo che le onorò di queste commissioni spetta al pubblico il giudicarlo; certo però non ci voleva meno delle sue profonde cognizioni, e della sua rara perizia nell'arte per trionfare degli ostacoli materiali, come della sua operosità e solerzia per condurre entro il fissato termine i lavori del Ministero degli Esteri non ostante gli incagli e difficoltà causati dalla mancanza o scarsità dei mezzi che occorrevano all'impresa.

PUBBLICAZIONI. — *Relazione al sig. Ministro della Guerra intorno gli aumenti e le diminuzioni verificatesi nel personale degli Ufficiali dell'Esercito Italiano dalle annessioni delle varie Provincie al 31 dicembre 1864.* Questa accurata Relazione è opera del luogot. gen. Carlo Gibbone, incaricato della direzione generale delle armi di Fanteria e Cavalleria, ed è pubblicata dalla tipografia Fodratti di Torino.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 24 MAGGIO 1865

Intorno al viaggio dei Principi Reali abbiamo stamane i telegrammi seguenti:

Barletta, 23 maggio.

I Principi Reali sono giunti felicemente qui alle 12 30, furono accolti dal Prefetto, dalla Deputazione provinciale, dalle Autorità civili e militari del circondario, e dal Municipio in corpo. La Guardia Nazionale numerosissima fu passata in rassegna dai RR. Principi; il popolo festante accolse con unanimi applausi le LL. AA. RR. La città era imbandierata e l'esultanza generale.

Bari, 23 maggio, ore 8.

I Principi Reali Umberto e Amedeo sono giunti a Bari alle 3 pom. Furono ricevuti alla stazione dalle Autorità civili e militari. Visitarono il tempio di S. Nicolò: al loro passaggio ebbero dalla folla numerosissima un'accoglienza cordiale ed entusiastica. La città era imbandierata. Questa sera vi sarà illuminazione in città e ballo al teatro con intervento delle LL. AA. RR.

Bari, 24 maggio, ore 7 antim.

I Principi RR. intervennero ieri sera al teatro ove furono applauditissimi: presero parte alle danze. Questa mattina sono partiti per Brindisi per l'inaugurazione della ferrovia.

DIARIO

Riferimmo testè il dispaccio del 22 febbraio, dove il Governo prussiano consegnò le condizioni senza le quali non consente di ritirare le sue truppe dai Ducati dell'Elba e di rimetterli al futuro loro Sovrano. Ora la *Gazzetta di Colonia* pubblica un sunto di Memoria spedita dal Duca d'Augustenbourg ai Gabinetti di Vienna e Berlino, o piuttosto un sunto delle istruzioni trasmesse da quel Principe in data del 31 marzo al signor D'Ahlefeldt, suo rappresentante officioso presso quella Corte. Memoria od istruzione, questo documento è una risposta al dispaccio del signor De Bismarck.

Il Principe Federico incomincia affermando che egli continua ad essere dispostissimo ad un accordo. Duolgli che duri ancora il dissenso tra la Prussia e l'Austria, e sarebbe lietissimo di poter vedere in concordia le due grandi Potenze, se non sulla base delle proposte primitive, almeno sopra altre proposte che tenessero una via di mezzo fra le primitive e quelle del 22 febbraio, imperocchè tra i due programmi sta il limite estremo delle condizioni che i Ducati potrebbero accettare senza che ne venga profondamente scossa l'Alemagna. Il Duca di Augustenborge esamina poscia una ad una le domande fatte dalla Prussia nel dispaccio del 22 febbraio. Tocca appena quelle che concernono l'erezione di una fortezza federale, le cessioni territoriali, il canale dal Baltico al Mare del Nord, sulle quali si può venire a negoziati più tardi, ed esamina più specialmente quelle che riguardano la fusione dell'esercito e della flotta del nuovo Stato nell'esercito e nella flotta della Prussia. Egli ammette che debba si conchiudersi un'alleanza tra i Ducati e il Regno, dalla quale possa, all'occorrenza, sorgere l'unità di azione dei due eserciti, ma non consente la fusione o l'esercito unico. A suo avviso si aggiungerebbe pienamente lo scopo creando fra i due eserciti relazioni analoghe a quelle che furono stabilite nella convenzione della Prussia colla Sassonia-Coborgo; e l'Austria e la Confederazione potrebbero facilmente accettare senza lor danno componimento siffatto; mentre nè Austria nè Confederazione nè i Ducati non accetterebbero mai la non-esistenza di un esercito dello Slesvig-Holstein, lo stanziamento di truppe fuori paese e il giuramento della bandiera al Re di Prussia. Può del resto nell'assetto dei Ducati modificarsi in alcuni punti la convenzione prusso-coburghese. E a questo proposito il Duca Federico non si mostra contrario alla fusione delle forze marittime dei Ducati con quelle del Regno. Quanto all'unione doganale germanica il Principe consente che i Ducati debbano far parte dello Zollverein. La Memoria termina dichiarando che queste concessioni del Principe sono subordinate all'assetto finale dei Ducati coll'istituzione preliminare del Duca, e che nissuna rappresentanza potrebbe sancirle se queste sue condizioni non dovessero avere altro risultamento che di cambiare il provvisorio presente con un provvisorio nuovo.

La seconda Camera di Vienna adottò, malgrado una viva opposizione della parte protezionista, il trattato di commercio conchiuso dall'Austria collo Zollverein. Prima di divenire esecutorio il trattato dovrà essere sottoposto all'approvazione delle Camere di tutti i paesi che fanno parte dello Zollverein, come si dovette fare pel trattato della Francia coll'Unione germanica. La Camera dei deputati di Prussia lo adottò nella tornata di ieri.

La quistione della riforma costituzionale nell'Annover suscitata dall'opposizione liberale se venne favorevolmente accolta dalla maggioranza della seconda Camera, non andava però a' versi del Ministero. Per torsi d'impaccio il Governo ha prorogato indefinitamente la sessione legislativa.

Due giorni prima di sciogliersi la Camera dei deputati di Baden esaminò nella tornata del 15 maggio le petizioni che le erano state presentate dal partito clericale contro la nota legge scolastica. Il ministro di Stato e della giustizia dottore Antonio Stabel dichiarò fin dal principio della discussione che il Governo non intendeva nè aveva motivo alcuno d'introdurre modificazioni in quella legge, e che se mai col tempo vedesse la necessità di un cambiamento qualunque avrebbe esaminato per qual modo avrà da adempiere all'obbligo di vigilare sull'insegnamento di tutti i cittadini. La Camera finì per adottare con 50 contro 2 voti l'ordine del giorno proposto dalla Commissione delle petizioni.

La Camera dei Rappresentanti del Belgio continua la discussione generale della legge che intende a stabilire i modi di procedere contro i ministri della Corona che abbiano commesso delitti fuori dell'esercizio delle loro funzioni. Avvertimmo già che la Commissione ha proposto che i delinquenti debbano essere portati al giudizio della Corte di cassazione, che una forte opposizione si è dichiarata contro questa proposta e che gli oppositori vorrebbero che anche i ministri fossero assoggettati al diritto comune, portati cioè dayanti la Corte d'appello. Il deputato Orts propose per modo di conciliazione che l'intiero progetto di legge fosse aggiornato e che si provvedesse intanto, pel caso speciale del ministro della guerra barone Chazal, rinviando puramente e semplicemente il ministro e i suoi consorti dinanzi alla Corte di cassazione. La proposta Orts venne combattuta dal ministro della giustizia perchè a suo avviso è da temere anzitutto una dichiarazione di incompetenza per parte di quella Corte suprema, e quindi un conflitto fra il potere legislativo e il potere giudiziario. Con 47 contro 38 voti la Camera diede ragione al signor Tesch. Non rimane più dunque che di ripigliare la discussione intorno al sistema della Commissione e di scegliere fra la Corte di cassazione e la Corte d'appello, vale a dire tra la giurisdizione eccezionale e la giurisdizione ordinaria. Questo doveva fare la Camera nella tornata di ieri.

Nel Portogallo il Governo sta per sciogliere la seconda Camera. Questo annunzio fu portato all'Assemblea medesima dal Presidente del Consiglio il quale chiese ad un tempo che prima di addivenire a quell'atto il Governo fosse autorizzato a riscuotere le imposte secondo l'ultima legge di finanza e finchè non potrà essere discusso il bilancio del corrente anno. Interrogato quando egli intenda di radunare il nuovo Parlamento il conte d'Avila dichiarò che le elezioni si sarebbero fatte il più presto possibile e che le Cortes potrebbero convocarsi per la fine di luglio. Sopra tale assicurazione la Camera concedette all'unanimità la chiesta autorizzazione. Non appena la Camera dei Pari avrà ratificato il voto di quella dei deputati uscirà il decreto di scioglimento.

Una lettera da Rio Janeiro 24 aprile al *Moniteur Universel* non parla ancora del blocco dei confluenti della Plata annunziato dal telegrafo; afferma però che nel Brasile gli armamenti e gl'imbarchi di truppe proseguono con ardore, e che continua nelle città principali dell'Impero l'entusiasmo per la guerra. Quanto alla Repubblica Argentina, questa vedrebbesi, giusta la citata lettera, costretta a prendere le armi contro il Paraguay che le ha dichiarato la guerra per vendicare il rifiuto di passaggio alle truppe del presidente Lopez. Questo avvenimento contribuirebbe assai a cambiare la base delle operazioni militari, tanto più se fosse vera l'alleanza della Bolivia e del Perù col Paraguay contro l'Impero Brasiliano.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Si reca a pubblica notizia, che le udienze che avevano luogo presso il Ministro, il Segretario Generale ed i Direttori Generali nei giorni di martedì e sabbato di ogni settimana, sono sospese (stante il parziale trasferimento del Ministero di guerra a Firenze) fino al 16 giugno prossimo.

BANCA NAZIONALE.

Dietro autorizzazione del Ministero delle Finanze, la Banca Nazionale, a partire da domani 23, restituirà i *quattro quinti* del primo decimo pagato sulle sottoscrizioni al prestito governativo di 425 milioni, per rendite di L. 100,000 e più.

A partire dal successivo mercoledì 24 rimborserà egual quota ai sottoscrittori di dichiarazioni d'acquisto di rendite di L. 100 e più.

Conosciuto il preciso ammontare delle sottoscrizioni si provvederà alla restituzione dell'eccedenza che risulterà ancora dovuta ai sottoscrittori di dichiarazioni di rendita di L. 100 e più, come anche sulle sottoscrizioni inferiori alla rendita di L. 100.

Le Casse incaricate di tali restituzioni saranno aperte al pubblico ogni giorno non festivo dalle ore 8 alle 11 ant., e da un'ora alle 4 pomeridiane.

Torino, il 22 maggio 1865

Il Dirett. della Banca FONTANA.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 23 maggio.

Chiusura della Borsa.

Fondi Francesi 3 0[0	— 67 20
Id. id. 4 1[2 0[0	— 95 50
Consolidati inglesi	— 89 1[4
Consolidato italiano 5 0[0 contanti	— 65 95
Id. id. id. fine mese	— 65 85
Id. id. id. fine prossimo	— 66 10
(Valori diversi)	
Azioni del Credito mobiliare francese	— 762
Id. id. id. italiano	— 427
Id. id. id. spagnuolo	— 507
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	— 303
Id. id. Lombardo-Venete	— 516
Id. id. Austriache	— 438
Id. id. Romane	— 265
Obbligazioni	— 218

Vienna, 23 maggio.

Il conte di Mensdorff dichiarò al Comitato di finanza che le trattative fra la Corte di Roma e il Regno d'Italia hanno un carattere puramente ecclesiastico.

Annunziò pure che il Governo russo ha preso severe misure per sorvegliare le frontiere, essendo venuto a conoscere che si tenta un'invasione d'insorti dalla parte della Gallizia.

Mostaganem, 22 maggio.

L'Imperatore essendo andato a visitare Relizane fu circondato, all'entrata della città, dalla tribù dei Flittas i quali gli chiesero calorosamente la libertà pei loro parenti compromessi nell'ultima insurrezione e internati in Francia. L'Imperatore commosso dalle loro proteste di fedeltà accordò loro la grazia; la tribù la accolse con acclamazioni entusiastiche.

L'Imperatore si è imbarcato per Algeri.

Berlino, 24 maggio.

La Camera ha adottato il trattato di commercio coll'Austria con 170 voti contro 99.

Madrid, 24 maggio.

La *Politica* assicura che il Governo portoghese ha espresso il suo dispiacere per aver tollerato che siasi fatta nel Portogallo una soscrizione pubblica a favore delle vittime del 10 aprile.

Marsiglia, 24 maggio.

È arrivato il Principe Napoleone.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA.

Avviso.

Col 1.o gennaio 1865 si sono esaurite le cedole (vaglia) rilasciate pel pagamento di alcune rendite del Consolidato Romano riconosciuto in seguito a notificazione 15 giugno 1860 della Soprintendenza delle Finanze per le Romagne ed ai RR. Decreti 21 febbraio 1861, n. 4658-4659.

Si avvisano pertanto gli aventi interesse, che per tutte le rendite dell'accennata natura, *sin qui riscosse mediante presentazione delle cedole (vaglia, coupons)*, si provvederà quind'innanzi mediante ruoli, che colle relative formole di quietanza verranno trasmessi, incominciando dal semestre 1.o luglio 1865, alle Tesorerie delle Provincie presso le quali tali rendite erano pagabili pel secondo semestre 1859 rispetto alle Romagne, e pel primo semestre 1860 rispetto alle Provincie delle Marche, dell'Umbria e di Benevento.

Le domande pel pagamento sopra altra Tesoreria dovranno essere presentate a questa Generale Direzione almeno due mesi prima della scadenza del semestre.

In occasione del primo pagamento dovranno essere restituite le teste del foglio delle cedole, ora esaurite, e dovrà esser prodotto il certificato rappresentante la rendita; su quest'ultimo verrà apposto il bollo (pagato) coll'aggiunta del semestre cui si riferisce il pagamento.

Questa modalità verrà osservata anche nei successivi pagamenti.

Nulla è innovato per le rendite dello stesso genere pagate sin qui con mandati spediti da questa Direzione generale.

Torino, il 2 febbraio 1865.

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI
BORSA DI TORINO.

(Bollettino officiale)

24 maggio 1865 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 p. 0[0 C. d. m. in c. 65 55 52 1[2 — corso legale 65 53 — in liq. 65 55 pel 31 maggio. 65 80 pel 30 giugno.

Certificati del nuovo prestito C. d. m. in liq. 67 20 1.a emissione.

Consolidato 5 0[0. Piccola rendita da 50 a 200 c. d. m. in c. 65 65 65 — corso legale 65 65.

BORSA DI NAPOLI — 23 maggio 1865.

(Dispaccio officiale)

Consolidato 5 0[0, aperta a 66 05 chiusa a 66 »
Id. 3 per 0[0, aperta a 40 chiusa a 40

BORSA DI PALERMO — 23 maggio 1865

Consolidato 5 per 0[0 aperta 65 95 chiusa 65 95 corso legale 65 95.

BORSA DI PARIGI — 23 maggio 1865.

(Dispaccio speciale)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

			giorno precedente
Consolidati Inglesi	L.	89 1[8	89 2[8
3 0[0 Francese	»	67 35	67 22
5 0[0 Italiano	»	65 85	65 82
Certificati del nuovo prestito	»	» »	» »
Az. del credito mobiliare Ital.	»	423 »	427 »
Id. Francese liq.	»	770 »	763 »
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele	L.	» »	305 »
Lombarde	»	517 »	516 »
Romane	»	262 »	262 »

G. FAVALE gerente.

STRADE FERRATE DELLO STATO

Avviso al pubblico.

Alle ore 8 1[2 antimeridiane del 12 giugno e giorni successivi, sotto una delle tettoie merci della stazione di Porta Nuova in questa città, si procederà col mezzo dei pubblici incanti alla vendita degli oggetti rinvenuti nelle stazioni e nei convogli, e non reclamati dai proprietari; questi oggetti consistono specialmente in cappelli, berretti, canne, ombrelli, fazzoletti ecc.

In tale occasione saranno pure vendute alcune merci spedite per la strada ferrata ed abbandonate dai proprietari.

Torino, il 22 maggio 1865

L'Amministrazione.

SPETTACOLI D'OGGI

VITTORIO EMANUELE. (ore 8). Opera *Faust* — Ballo *Velleda.*
SCRIBE. Riposo.
ROSSINI. (ore 8). Comp. mimo-plastica e danzante.
BALBO ore 8. — *La notte di S. Giovanni.*

OSPEDALE MAGGIORE
DEGLI INFERMI DELLA CITTA' DI VERCELLI

Affittamento del podere di Pobbietto

Alle ore 10 antimeridiane di venerdì novè del prossimo giugno, nella sala delle adunanze dell'amministrazione dell'ospedale maggiore predetto in Vercelli, si procederà ai pubblici incanti per l'affittamento pendente un dodicennio a partire dalli 11 novembre 1866, del podere di Pobbietto, situato nei territorii di Trino, Morano, Camino e Pontestura, e composto di ampii fabbricati, pista da riso e trebbiatoio da riso e frumento e di ett. 419, 39, 01 di terreno a varia coltura, con dotazione d'acqua, diviso in due lotti.

Il primo denominato della Cascina Nuova, ossia lotto settentrionale, di ett. 210, 68, 21, (giornate 552, tav. 91).

Il secondo detto della cascina Scarella o Lotto Meridionale, di ett. 208, 70, 80 (giornate 547, tav. 33).

Entrambi verranno posti all'asta sul prezzo di L. 95 per ciascun'ettara (L. 36 19 per giornata), oltre al corrispettivo per l'acqua, sulla base dei prezzi annualmente stabiliti per ogni modulo dall'Associazione generale d'irrigazione all'ovest della Sesia.

Dopo gl'incanti parziali per ciascun lotto si farà luogo ad un secondo esperimento immediato sui due lotti riuniti.

Il termine per l'aumento del vigesimo è fissato a giorni 20 successivi al deliberamento.

Il capitolato d'affittamento è visibile presso la segreteria del pio istituto.

Vercelli, 9 maggio 1865.

Per l'amministrazione dell'ospedale

2514 Avv. Alda segr. capo.

Incanto di ricchi mobili

Il giorno 29 maggio e successivi si espongono agl'incanti, mobili, porcellane, bronzi, lingerie, quadri e vetture ed altro.

Piazza Carlo Alberto, n. 12, 2° piano nobile, a pronti contanti, in Torino. 2510

COMPAGNIA GENERALE
DEI
CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI
CANALE CAVOUR

Si prevengono gli azionisti, che l'assemblea generale, già convocata come da precedente avviso, pel giorno 31 del corrente maggio a un'ora pomeridiana, si terrà nei locali del Banco di sconto e sete, via Santa Teresa, num. 11. 2511

Estrazione del 31 Maggio 1865

VAGLIA di Obbligazioni dello Stato, creazione 1850, per l'estrazione che avrà luogo alla fine del corr. mese. Contro *buono postale* di L. 16 si spedisc. in piego assicurato.

Dirigersi *franco* a ROVÈ FRANCESCO, *agente di cambio*, in via delle Finanze, piazza Carlo Alberto, num. 17, Torino.

Primo premio L. 33,330, secondo 10,000, terzo 6,670, quarto 5,260, quinto 880. 2154

DA AFFITTARE

pel 1° giugno prossimo

CASA di campagna poco distante dalla città di Pinerolo detta *Bertairone*.

Dirigersi in Torino all'ufficio del causidico Durandi, via Consolata, n. 8, piano 2°. 2477

CORNAZ FRATELLI

Negozianti da cavalli

Annunziano l'arrivo in questa città d'una scelta condotta di cavalli inglesi da sella e da tiro, Visibili dal giorno 26 corr. nelle scuderie del sig. Carlo Novarese, piazza Maria Teresa, n. 19. 2535

2504 NOTIFICANZA DI BANDO VENALE.

Alle ore 9 del mattino di lunedì 5 prossimo giugno, nel suo studio tenuto in San Mauro, casa della vedova Barberis, cantone Dovis, si procederà dal notaio sottoscritto, delegato da questo tribunale di circondario con decreto 20 corrente, all'incanto volontario di varii appezzamenti di stabili proprii delle minori Maria, Felicita e Domenica sorelle Roagna, domiciliate in Torino, posti detti stabili sulle fini di S. Mauro, regioni Fallarolo, e Bricco del Giardino, divisi in numero 34 lotti di campi, prati, bosco e casa rustica, e pel complessivo peritato prezzo di L. 21,711 56, il tutto sotto l'osservanza delle condizioni apparenti da relativo bando in data d'oggi ed in base della perizia giurata Rustichelli.

Nell'ufficio del sottoscritto si avrà comunicazione dei titoli relativi a tale vendita.

S. Mauro, 21 maggio 1865.

Luigi Barberis not. deleg.

2513 CITAZIONE.

Con atto dell'usciere Ferrando in data 21 maggio corrente, venne notificata, a norma dell'art. 61 del cod. di proced. civ., al sig. conte Michele Graziani una cedola di citazione, sull'instanza della contessa Teresa Siliano, residente in Torino, per comparire avanti il giudice della sezione Moncenisio di questa città, all'udienza delli 27 corrente mese, ore 8 antimeridiane, all'oggetto di vederlo condannato al pagamento a di lei favore della somma di L. 450 per fitto dovuto, non che la risoluzione del relativo affittamento.

Torino, 23 maggio 1865.

Regis sost. Migliassi.

2303 ORDINE DI PAGAMENTO

Con atto del 20 maggio corrente dell'usciere presso il tribunale di commercio di questa città, Carlo Vivalda, venne significato nella conformità prescritta dall'art. 61 del codice di proc. civile, a Gioachino Ghigliero, già dimorante in questa città, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, copia autentica del decreto rilasciato il 21 marzo ultimo, dal signor presidente di detto tribunale, portante ordine allo stesso Ghigliero di pagare fra giorni 20 prossimi al signor proc. capo Giuseppe Marinetti, la somma di L. 41 85 risultante dall'anteposta parcella, sotto pena dell'esecuzione colle spese, salva l'opposizione in conformità dell'art. 637 di detto codice.

Torino, 22 maggio 1865.

Fassini sost. Marinetti.

2318 ESTRATTO DI DECRETO.

In seguito al decesso ab intestato di Giuseppe Tissot, orologiaio, nato a Mercury Gemilly, Savoia, ed alle infruttuose indagini in ordine alli suoi parenti od eredi, il tribunale del circondario di Vercelli, con decreto delli 11 corrente, firmato Nasi presidente e sottoscritto Caron sostituito segretario, attesa la tenue entità dell'attivo ereditario inferiore al passivo, deputò il notaio sottoscritto ad amministratore interinale dell'eredità, con facoltà allo stesso di vendere senza formalità d'incanto li pochi mobili lasciati dal Tissot, restituire a chi di ragione e colle volute cautele gli orologi che teneva per aggiustare e pagare, dopo scaduto un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento e col prezzo dei mobili, li debiti dell'eredità, in conformità di cui all'art. 1030 del cod. civ.

Crescentino, il 19 maggio 1865.

Not. De Rossi.

2516 NOTIFICAZIONE.

Si rende noto che, con scrittura 19 maggio 1865, li signori Piano G. A. e Compagnia, questi qual direttore gerente la Società privilegiata in Italia per la depurazione degli olii minerali, ha contratto società colli signori fratelli Degola di Luigi ditta di commercio in Genova, per l'impianto e l'esercizio di una fabbrica e raffineria a petrolio in riva al mare, la quale prenderà il titolo di *Società Succursale per la depurazione degli olii minerali*, e come meglio appare dalla scrittura depositata al tribunale di commercio.

La suddetta Società previene pure chiunque possa essere interessato che essa tradurrà in giudizio, valendosi all'uopo di tutte le facoltà concessegli dalla legge sulle privative industriali, tutti coloro che cercassero usufruttuare il suo privilegio.

Piano G. A. e Comp.

2525 CITAZIONE

Con atto dell'usciere Fiorio in data 23 maggio corrente, sull'instanza del sig. Grimaldi Giovanni Battista, venne notificata al sig. cav. Cesare Asti o Deasti, già domiciliato a San Benigno, nella forma prescritta dall'art. 61 del codice di procedura civile, una cedola di citazione per comparire avanti il tribunale del circondario di Torino, all'udienza delli 9 del prossimo mese di giugno, ore 9 antimeridiane, all'oggetto di vedere autorizzata la subastazione degl'immobili descritti nella stessa cedola.

Torino, 23 maggio 1865.

Regis sost. Migliassi.

2506 INGIUNZIONE A PAGAMENTO

Con atto delli 21 andante, sottoscritto Garitta, usciere al tribunale del circondario di Mondovì, veniva sull'instanza del causidico Enrico Rovere, ingiunto Pietro Porta fu Alberto già speziale in Ceva, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, al pagamento di L. 83 cent, 99, oltre i relativi diritti, col termine di giorni 30 e col diffidamento previsto dall'art. 785 della procedura.

Mondovì, 22 maggio 1865.

Rovere E. p. c.

2524 NOTIFICANZA DI SENTENZA.

Con atto 22 corrente dell'usciere Domenico Reynaldi, sull'instanza del sig causidico Giovanni Rambosio, residente in Torino, venne, a senso dell'art. 61 del codice di procedura civile, notificata al sig. cav. Carlo Lustrini, resosi d'ignoto domicilio, residenza e dimora, la sentenza di questo sig. giudice pella sezione Borgo Po, 4 corrente, colla quale venne al detto sig. Rambosio aggiudicata la ragion di credito d'esso cav. Lustrini verso il sig. Giuseppe Razzano, sino alla ivi accennata concorrente di lire 519 20, interessi e spese.

Torino, li 23 maggio 1865.

Caus. G. Lecco p. s.

2305 ATTO DI COMANDO

a senso dell'art. 61 del cod. di proc. civile.

Con atto 21 corrente maggio dell'usciere Giuseppe Sapetti, in esecuzione di sentenza proferta dalla R. giudicatura di questa città, sezione Po, il 5 pur corrente mese, fu ingiunta la Giuseppina Dardano, sarta, già residente in questa città, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, di pagare alla ditta P. Sterpone e Guidone corrente in questa città, L. 407 cent. 18, interessi mercantili e spese in L. 75 cent. 92, a pena dell'arresto personale.

Torino, 22 maggio 1865

Rivetta proc.

2526 SUBASTAZIONE

All'udienza del tribunale del circondario di Biella delli 8 luglio venturo avrà luogo l'incanto per via di subasta, autorizzata con sentenza in data 23 aprile passato, sull'instanza del sig. Carlo Mosca, residente a Rosazza, in odio di Cantone Giovanni Andrea, dimorante a Chiavazza, degli stabili da questi posseduti in questo comune, consistenti in casa, vigne e campi vidati e non, in 5 lotti, ai prezzi e condizioni apparenti dal bando venale in data 20 maggio andante.

Biella, 23 maggio 1865.

Borello proc.

ASSOCIAZIONE

alla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento.

		ANNO	SEMESTRE	TRIMESTRE
Per Firenze	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno	»	46	24	13
Roma	»	52	27	15
Svizzera	»	58	31	17
Francia, Austria, Germania	»	82	48	27
Id. senza i rendiconti parlamentari	»	60	31	16
Inghilterra e Belgio . .	»	122	71	37

Le *associazioni* e le *inserzioni* si ricevono in *Firenze* dalla Tipografia **EREDI BOTTA**, *via del Castellaccio, n.* 20. — Nelle Provincie del Regno dai principali Librai, e mediante *vaglia postale* affrancato, diretto alla detta Tipografia. — Fuori del Regno dalle Direzioni postali.

Le *inserzioni giudiziarie* costano **25** centesimi per linea o spazio di linea. Tutte le altre centesimi **30**.

Il prezzo delle associazioni od inserzioni dev'essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

LETTURE PER LE FAMIGLIE

Romanzi, Novelle e Varietà, amene ed istruttive, originali e tradotte

Il **PASSATEMPO** si distribuisce in tutta Italia alla domenica.

Indirizzare le domande in **Torino** alla Tipografia **G. Favale e Comp.** ed ai principali librai d'Italia.

Prezzi per annata (franco) L. 7 50
» per semestre id. » 4 —
» per trimestre id. » 2 —
All'estero coll'aumento delle spese postali.
Un numero separato . . . . **Cent. 20.**

Questo periodico, per la elegante esecuzione tipografica, per la varietà ed ottima scelta degli scritti, per la singolare accuratezza delle traduzioni, nelle quali è serbata tutta la bellezza degli originali, è destinato a diventare il vero giornale d'ogni famiglia. Pel suo prezzo è alla portata d'ogni più modesta fortuna.

È in corso il romanzo: **Senza nome!** capolavoro di Wilkie Collins.

I numeri usciti contengono inoltre una scelta di romanzetti, novelle, poesie, sì originali che tradotte.

È posta ogni cura onde senza che ne venga meno il diletto, e senza cadere in pedanteria, questo giornale riesca inappuntabile per quanto riguarda alla morale.

I fascicoli dell'annata riuniti formeranno due eleganti volumi.

Mediante successive ristampe, son sempre pronte collezioni complete dal 1° gennaio 1865.

SOCIETA' DELLE STRADE FERRATE
del sud dell'Austria e della Venezia, della Lombardia e dell'Italia Centrale

EMISSIONE DI 400,000 OBBLIGAZIONI

Questa emissione venne votata nell'assemblea generale degli azionisti della suddetta Società che ebbe luogo a Parigi il 16 maggio, in seguito all'acquisto delle strade ferrate del Governo Italiano.

Queste obbligazioni, assolutamente identiche a quelle delle ultime emissioni fatte dalla Società, sono di 500 franchi, fruttanti quindici franchi di interesse, e rimborsabili mediante estrazioni a sorte annue, delle quali la prima avrà luogo nell'esercizio 1865-1866.

Le obbligazioni suddette sono emesse al prezzo di 245 franchi, godimento dal 1 gennaio 1865 e pagabili

Franchi 50 all'atto della sottoscrizione

» 50 al 1 luglio prossimo venturo (deducendo lo stacco scadente in quel giorno).

I sottoscrittori avranno diritto di versare i rimanenti franchi 145 nel periodo tra 1 luglio e 1 novembre 1865 a loro placimento, compensando alla Società l'interesse in ragione del 5 p. 0|0 annuo sopra i suddetti 145 franchi dal 1 luglio fino al giorno del versamento.

All'atto del versamento dei primi cinquanta franchi sarà rilasciata ai sottoscrittori una ricevuta provvisoria.

Il titolo definitivo sarà consegnato all'atto dell'ultimo versamento.

Gli azionisti della Società delle strade ferrate del sud dell'Austria, della Lombardia e dell'Italia Centrale, che sottoscriveranno nei primi quattro giorni, avranno un diritto di preferenza sopra tutti gli altri sottoscrittori per le obbligazioni sottoscritte da essi.

La loro domanda di sottoscrizione dovrà essere accompagnata da un elenco (borderau) indicante di quante azioni sono possessori ed i numeri delle azioni medesime.

La sottoscrizione sarà aperta in Torino presso la sede della Società (via della Cernaia num. 9), da oggi a tutto il giorno 26 maggio corrente, dalle ore 10 antimerid. alle 4 pomeridiane.

Torino, 22 maggio 1865.

2302 *Il Consiglio d'amministrazione*

CASSA SOCIALE DI PRESTITI E DI RISPARMI

AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE GENERALE

MILANO, VIA DURINO, NUM. 30

Movimento dal 1° al 30 aprile 1865

RISPARMI AL 5 0/0		Libri emessi		DEPOSITI		Libri estinti		RIMBORSI
Liquidazione 31 marzo 1865	N.	9419	L.	9,008,917 71	N.	2472	L.	4,316,817 47
» 30 aprile »	»	633	»	828,910 39	»	175	»	857,206 89
2517 Totale	N.	10052	L.	9,837,828 10	N.	2647	L.	5,174,033 36

2519 CESSIONE DI BENI

Sul raccorso sporto dal sig. Gaetano Ferrero, oriondo di Zeme e domiciliato a Livorno Piemonte, al tribunale del circondario di Vercelli, ond'essere ammesso alla cessione giudiziaria dei suoi beni, emanava decreto in data 18 corrente mese, col quale si nominava a giudice commissario di detto giudicio l'ill.mo sig. avv. Pietro Gaglio, giudice presso il sullodato tribunale, si fissava il giorno 23 p. v. giugno, ore 2 pomeridiane, per la comparizione avanti il medesimo tanto del debitore Ferrero Gaetano, che dei di lui creditori; si ordinava il sequestro delle sostanze dello stesso debitore Gaetano Ferrero, deputando il segretario della giudicatura di Livorno Piemonte perchè vi proceda secondo le norme stabilite pel pignoramento, e si richiedeva il tribunale di Vigevano per la deputa del segretario pel sequestro delle sostanze esistenti in Zeme.

Quanto sovra si deduce a notizia del pubblico per l'effetto di cui all'art. 1002 del cod. di proced. civ.

Vercelli, 20 maggio 1865.

Ferraris success. Vergnasco proc.

2309 CITAZIONE

Sull'instanza del dottore in medicina e chirurgia Chiapale Giovanni Battista, residente a Caraglio, vennero citati li signori Marguery Maria, vedova Dordel, residente a Aix-les-Bains, Chapperon Jenny e di lei marito Chapperon Giovanni Claudio pell'assistenza ed autorizzazione, residenti a Chambéry, Guicherd Marino, residente a Lione (Stato francese), con atto dell'usciere Bertolo Antonio in data 21 maggio 1865, nella conformità prevista dagli articoli 61 e 62 del cod. di proced. civ., a comparire fra giorni 60 nanti il tribunale del circondario di Cuneo, in via ordinaria, successivi alla presente inserzione, nella causa ivi vertente tra il suddetto sig. Chiapale e la signora Tosco Eva, vedova del cav. Isidoro Perottino, e gli altri eredi di questi, onde vedersi accogliere le conclusioni prese nel suaccennato atto di citazione, cioè:

Dichiararsi cessata la qualità di curatore nel medico Chiapale e liberato il medesimo da ogni conseguenza di detta cura;

Condannarsi gli eredi dello Stefano Perottino, figlio del suddetto Isidoro, al rimborso a favore del medico Chiapale di lire 460 93, cogl'interessi e colle spese.

Cuneo, 22 maggio 1865.

Delfino Giacinto proc.

2512 SUBASTAZIONE

All'udienza del tribunale del circondario di Torino delli 4 luglio p. v., avrà luogo l'incanto degli stabili siti nel territorio di Montanaro, composti di due fabbricati, campo, prato e vigna, di ettari 1, are 12, cent. 77, posseduti dal sig. sacerdote don Agostino Capirone, residente in Torino, in pregiudicio del quale venne sull'instanza del sig. cav. e comm. Francesco Telesforo Passero, ivi pure domiciliato, autorizzata la vendita di detti stabili per via di subasta, con sentenza di detto tribunale delli 21 aprile ultimo scorso, sul prezzo dall'instante offerto di L. 800 ed alli patti e condizioni risultanti dal bando venale 15 corrente maggio, visibile nello studio del causidico capo Zanotti, via Bellezia, num. 4, piano 3, in Torino.

Torino, 22 maggio 1865.

Ferreri sost. Zanetti.

2537 NOTIFICANZA.

Con atto dell'usciere Taglione del 24 maggio 1865, venne ad instanza del signor causidico Paolo Pessina, notificato alli signori Giovanni Battista, Giuseppe e Rosalia fratelli e sorella Dassi moglie di Gius. Demino, già residente in Torino, era di domicilio, residenza e dimora ignoti, il ricorso e decreto di sequestro emanato dal signor giudice di Torino, sezione Po, di ieri, a mani della signora Maddalena Gavello e per la conferma del medesimo vennero li suddetti fratelli e sorella Dassi, citati per comparire nanti allo stesso signor giudice alle ore 8 del giorno 31 corrente mese.

Caus. Pessina Paolo.

2488 TRASCRIZIONE

Con atto 14 dicembre 1864, ricevuto dal notaio sottoscritto, residente a Vercelli, il singor Battista Bassignana del fu Antonio, dimorante a Desana, ha acquistato pel prezzo di L. 4217 dai signori Delfina Ferrando del fu Giovanni già vedova Provera ora moglie Ronco, dimorante a Vignale e geometra Cesare Provera del fu Eusebio dimorante a Desana, i seguenti stabili situati nel territorio di Desana, cioè:

1. Nella regione Molino, prato di are 64, 77, pari a giornate 1, tavole 57, col num. 1658 della mappa,

2. Nella regione Oca, campo di are 58, 29, pari a giornate 1, 53, col numero della mappa 933.

Tale atto è stato trascritto all'ufficio delle ipoteche di questa città il 4 maggio 1865, num. 560 del registro 178 d'ordine od art. 67 del registro 40 delle alienazioni.

Vercelli, 8 maggio 1865.

F. Franzoi not.

2470 ESTRATTO DI BANDO.

All'udienza che dal tribunale del circondario di Pinerolo sarà tenuta il giorno 1 luglio p. v., sull'instanza del sig. procuratore capo Vincenzo Lamarchia, avrà luogo l'incanto e successivo deliberamento di un corpo di casa, sito in Pinerolo, di spettanza di Balangero Giuseppe fu Giovanni Battista, ivi residente, in un sol lotto, al prezzo ed alle condizioni risultanti dal relativo bando in data 6 maggio 1865, autentico Pezzi segretario.

Pinerolo, il 19 maggio 1865.

P. Risso proc.

Torino, Tip. G. FAVALE e Comp.